

Licenziamento illegittimo, risarcimento del danno e retribuzione derivante da lavoro svolto anche prima del recesso

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7685 del 18 Aprile 2016, ha stabilito che in tema di licenziamento individuale, il compenso per lavoro subordinato o autonomo, che il lavoratore percepisca durante il periodo intercorrente tra il proprio licenziamento e la sentenza di annullamento relativa (cosiddetto periodo intermedio), non comporta la riduzione corrispondente (sia pure limitatamente alla parte che eccede le cinque mensilità di retribuzione globale) del risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, se, e nei limiti in cui, quel lavoro risulti, comunque, compatibile con la prosecuzione contestuale della prestazione lavorativa sospesa a seguito del licenziamento.

.....

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte ha stabilito, in tema di risarcimento del danno per licenziamento illegittimo (ex art. 18 L. 300/1970 ante riforma), esso non può essere ridotto per quanto percepito altrove, se quel lavoro era svolto anche prima del recesso ed era compatibile con la prosecuzione della prestazione lavorativa

Il fatto

Il caso trae origine da una sentenza con cui il Tribunale di primo grado dichiarava illegittimo il licenziamento per giusta causa irrogato ad un lavoratore in data 26.4.2006, ordinandone la reintegra nel posto di lavoro con condanna della società datrice di lavoro al risarcimento del danno ex art. 18 della legge n. 300/1970, oltre al pagamento di altre somme a titolo di lavoro notturno e festivo, mancata fruizione del riposo settimanale e lavoro straordinario.

Il giudice riteneva intempestivo il recesso, in quanto intimato a distanza di quasi tre anni dalla conoscenza del fatto contestato ed inoltre non sorretto da giusta causa, non ritenendo il fatto contestato (arbitrare una partita di calcio durante l'assenza per malattia il 25.5.2003) integrare l'ipotesi di giusta causa o giustificato motivo di licenziamento.

La società proponeva appello contro la sentenza, lamentandone l'erroneità e la mancata considerazione che il lavoratore, in quanto imputato, per il fatto contestato, del reato di truffa, sarebbe andato incontro alla sospensione del titolo (nella fattispecie di polizia) sino alla completa definizione del processo, con impossibilità di svolgere il suo lavoro di

guardia particolare giurata, con la conseguenza che non avrebbe avuto diritto alla retribuzione dal maggio 2006.

Lamentava inoltre la mancata detrazione di quanto percepito altrove dal risarcimento del danno riconosciuto al lavoratore, oltre alla insussistenza delle differenze retributive riconosciute dal Tribunale.

La Corte d'Appello accoglieva parzialmente il gravame, riducendo di un determinato importo il danno spettante al lavoratore per effetto dell'illegittimo licenziamento, confermando per il resto la sentenza impugnata.

Il lavoratore proponeva quindi ricorso per la cassazione della sentenza, lamentando che la sentenza impugnata aveva ritenuto di dover ridurre il risarcimento del danno, spettantegli in conseguenza della dichiarata illegittimità del licenziamento, per effetto di quanto successivamente percepito quale corrispettivo di attività lavorativa svolta presso terzi. Deduceva che dall'estratto contributivo acquisito dall'INPS su ordine della Corte d'Appello, risultava che l'attività di collaborazione svolta presso un'altra società era iniziata ben prima del 26.4.2006 (data del licenziamento), ed esattamente nel 2004, sicché i relativi redditi non potevano considerarsi conseguenza immediata e diretta dell'illegittimo licenziamento.

La decisione

La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso.

Sul punto, ricordavano i Giudici di legittimità che il principio riconosciuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza, per cui "la quantificazione del danno risarcibile deve tenere conto degli eventuali vantaggi per il danneggiato che traggono origine direttamente, e cioè non occasionalmente, dal fatto dannoso" trova applicazione solo quando il lucro sia conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto illecito che ha prodotto il danno, non potendo il lucro compensarsi con il danno se trae la sua fonte da titolo diverso.

Ne derivava che in tema di licenziamento individuale "il compenso per lavoro subordinato o autonomo che il lavoratore percepisca durante il periodo intercorrente tra il proprio licenziamento e la sentenza di annullamento relativa (cosiddetto periodo intermedio), non comporta la riduzione corrispondente (sia pure limitatamente alla parte che eccede le cinque mensilità di retribuzione globale) del risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, se e nei limiti in cui quel lavoro risulti, comunque, compatibile con la prosecuzione contestuale della prestazione lavorativa sospesa a

seguito del licenziamento, come nel caso di specie, in cui il lavoro medesimo risultava già svolto, prima del licenziamento, congiuntamente alla prestazione lavorativa di fatto interrotta”.

Inversamente, proseguivano i giudici, poteva affermarsi che “ogni volta che si affermi il diritto al ripristino del rapporto di lavoro, al lavoratore spetta un risarcimento commisurato alle retribuzioni non percepite, ma dal suddetto importo sono deducibili i ricavi che sarebbero stati incompatibili con la prosecuzione della prestazione lavorativa e resi possibili, quindi, solo dalla sua interruzione”.

Nella specie, dall’estratto contributivo INPS risultava che la collaborazione del lavoratore con altra società sussisteva sin dal 2004, e dunque in costanza di rapporto di lavoro con il datore.

Da tutto quanto sopra, ne conseguiva l’accoglimento del ricorso.

In definitiva

Con la Sentenza in esame la Corte di Cassazione è intervenuta in merito alla quantificazione del danno da corrispondere per licenziamento illegittimo, nel caso in cui il lavoratore abbia anche un secondo rapporto di lavoro con altro datore. In particolare la Suprema Corte ha chiarito che, in riferimento al periodo tra il licenziamento e la sentenza di annullamento, non può essere ricondotto in detrazione dal risarcimento la retribuzione percepita dal lavoratore nell’ambito di un secondo lavoro con altro datore di lavoro, già in essere prima dell’intimazione del licenziamento.